

S T A T U T O
(Approvato dall'Assemblea Generale del 17/05/2024)

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, con sede nel comune di Comano Terme (Trento), la società cooperativa denominata: "**CONSORZIO ELETTRICO INDUSTRIALE DI STENICO Società Cooperativa**". La Società potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2075 (duemilasettantacinque) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo:

- a) la fornitura di servizi alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e di eventuali regolamenti interni;
- b) la promozione di iniziative ed opere intese a favorire il risparmio e l'uso efficiente delle fonti di energia, la salvaguardia dell'ambiente ed uno sviluppo compatibile con le risorse del territorio.

Art. 4 Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei Soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto l'esercizio, sia diretto che tramite società controllate o partecipate, delle attività di studio, ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita nei settori dei servizi energetici, ecologici, ambientali e, più in generale, dei servizi a rete.

Rientrano nell'ambito di operatività, senza peraltro esaurirlo, le attività inerenti la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, gas, calore e di altre fonti energetiche, la fornitura di servizi tecnici e commerciali ad altre imprese o enti, la gestione di acquedotti civili e industriali compresa la commercializzazione dell'acqua, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la gestione del territorio e l'erogazione di eventuali altri servizi che possano soddisfare necessità ed esigenze dell'utenza.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di

collocamento sul mercato.

Potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria - tra cui assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei Soci o di terzi - necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime.

La Cooperativa può ricevere prestiti da Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalle norme vigenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

La Società può operare anche con terzi non Soci.

La Società svolge la propria attività nelle Giudicarie Esteriori e nei territori limitrofi. Tale attività può essere estesa ad altre aree territoriali con delibera del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 Soci

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di Socio gli utenti con almeno una fornitura di energia elettrica allacciata alla rete di distribuzione di proprietà della cooperativa che si approvvigionano di energia elettrica dalla cooperativa stessa e che siano:

1. persone fisiche;
2. società, enti pubblici o privati regolarmente costituiti e associazioni, che non abbiano in corso procedure concorsuali, e che non svolgano attività in concorrenza con la cooperativa. L'ammissione è finalizzata allo scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del Socio all'attività della Cooperativa.

Art. 6 Domanda di ammissione

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, al quale spetta deliberare in merito.

La stessa deve contenere tutti i dati necessari per consentire al Consiglio di Amministrazione una corretta valutazione della posizione del richiedente, in particolare:

- a) i dati anagrafici;
- b) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere come previsto dall'art. 18;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto, i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) la separata dichiarazione di accettare la clausola di Conciliazione di cui all'art 43.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche la domanda d'ammissione dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, indirizzo Pec e/o e-mail;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei Soci.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicata e motivata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni a cura degli amministratori.

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione considera le domande di ammissione sulla base di quanto previsto nel presente Statuto, tenendo conto della capacità della società di soddisfare i propri interessi e quelli dei Soci, della situazione normativa e tariffaria dei settori in cui opera e delle strategie aziendali prospettate per il futuro.

Gli amministratori nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 7 Diritti ed obblighi dei Soci

I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal Regolamento elettorale e assembleare;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dalle deliberazioni degli organi sociali e da eventuali regolamenti;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riguardanti la gestione sociale;
- d) esaminare il Libro dei Soci ed il libro dei verbali delle assemblee;
- e) esaminare, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.

Fermi restando gli altri doveri disposti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono obbligati:

- a) a versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - il capitale sottoscritto;
 - il sovrapprezzo, non rimborsabile e destinato alle riserve, eventualmente determinato dall'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta degli Amministratori;
 - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 8 Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

- a) recesso, esclusione, fallimento o morte, se il Socio è persona fisica;
- b) recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il Socio è diverso da persona fisica;
- c) perdita dei requisiti di cui all'art. 5.

Con la perdita della qualità di Socio il vincolo sociale cessa.

Art. 9 Recesso del Socio

Il Socio che intende recedere dalla società deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata alla società, con preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale sia per i rapporti mutualistici decorso il periodo di preavviso.

Art. 10 Esclusione

L'esclusione dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal

Consiglio di Amministrazione, nei confronti del Socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti di cui all'art. 5;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali o che siano inerenti al rapporto mutualistico;
- c) non osservi il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, salva la facoltà degli Amministratori di accordare al Socio un termine di tempo per adeguarsi;
- d) non adempia, nonostante il sollecito da parte della Cooperativa al pagamento di somme dovute alla stessa a qualsiasi titolo;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, oppure attività contrarie agli interessi sociali;
- f) in qualunque modo arrechi danni alla Cooperativa o fomenti, in seno ad essa, dissidi e disordini pregiudizievoli.

Contro la delibera del Consiglio di Amministrazione il Socio escluso può proporre opposizione, attivando la procedura di conciliazione di cui all'art. 43 del presente Statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione è comunicata al Socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento e diventa operante dalla data di ricezione da parte del Socio del provvedimento di esclusione.

Art. 11 Liquidazione della partecipazione

Ai Soci usciti per qualunque causa, come pure ai loro eredi, spetta il rimborso della quota di partecipazione sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile. La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote e/o dal rimborso dei prestiti con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche o servizi forniti anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 C.C.

La liquidazione della quota sarà ridotta in proporzione alle eventuali perdite imputabili al capitale sociale e/o maggiorata dell'eventuale rivalutazione dello stesso derivante dalle quote di utili d'esercizio a ciò destinate.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo quote.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio stesso (ex art. 2535 codice civile).

Art. 12 Subentro in caso di morte del Socio

In caso di morte del Socio, l'erede o uno degli eredi, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, con il consenso scritto degli altri, potrà essere ammesso in luogo del Socio defunto, purché presenti domanda scritta, al Consiglio di Amministrazione il quale delibera in merito.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 13 Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31/01/1992, n. 59.

Art. 14 Conferimento e azioni dei Soci sovventori

I conferimenti dei Soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile. In tal caso la qualità di Socio è provata dall'iscrizione a libro Soci.

Art. 15 Alienazione delle azioni dei Soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri Soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri Soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il Socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il Socio potrà vendere a chiunque.

Sono fatti salvi i dettami prescritti dall'art. 2529 del C.C..

Art. 16 Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello previsto per i Soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione spetta 1 voto.

I voti attribuiti ai Soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i Soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai Soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 17 Recesso dei Soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO – DESTINAZIONE UTILI - RISTORNO

Art. 18 Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti dei Soci cooperatori rappresentati da quote del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- dai conferimenti dei Soci sovventori, confluenti nei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dall'eventuale sovrapprezzo quote versato dai Soci;

c) dal fondo di riserva legale;

d) dal fondo di riserva statutario;

e) da ogni altra riserva prevista dalla legge o costituita con accantonamenti comunque deliberati.

Art. 19 Quote sociali – intrasferibilità e pegno

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo né essere cedute nemmeno ad altri Soci con effetto verso la Società.

Art. 20 Esercizio sociale, progetto di bilancio e destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dall'1 di gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili di esercizio con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, destinandoli:

a) alla riserva legale;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) ad eventuale ristorno ai Soci;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale;

e) alla distribuzione di eventuali dividendi entro i limiti di legge;

f) alla eventuale riserva per l'acquisto di azioni proprie cedute dai Soci sovventori. La parte rimanente sarà destinata al fondo riserva statutario e/o a fini mutualistici.

L'Assemblea può in ogni caso, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, destinare

gli utili alla costituzione di ulteriori riserve.

Art. 21 Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio può proporre all'Assemblea di erogare il ristorno, qualora lo consenta il risultato dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dell'eventuale ristorno che potrà essere attribuito mediante erogazione diretta o aumento della quota detenuta da ciascun Socio.

La ripartizione del ristorno ai Soci dovrà essere effettuata proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici secondo quanto previsto in apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 22 Organi

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo se nominato;
- d) il Comitato per il controllo sulla gestione.

Art. 23 Assemblea generale

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci.

L'Assemblea generale è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è costituita dai Delegati eletti dai Soci nelle assemblee separate.

L'Assemblea può essere tenuta sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia ed in luoghi facilmente raggiungibili con i normali mezzi di trasporto.

Lo svolgimento delle assemblee e le modalità di elezione degli Organi sociali è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria.

Art. 24 Assemblee separate

Le assemblee separate sono costituite dai Soci raggruppati in ambiti territoriali contigui che comprendano non meno di centocinquanta Soci. Alla definizione degli ambiti si provvede con il regolamento previsto dall'art. 23 dello Statuto.

Le assemblee separate sono tenute preferibilmente in un luogo ubicato nell'ambito territoriale delle stesse o altrove nella zona di attività della Società. Il luogo deve essere facilmente raggiungibile con i normali mezzi di trasporto.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione su un quotidiano locale e sul sito web aziendale almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea generale dei Delegati.

L'assemblea separata è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

Il Socio che, per qualsiasi motivo, non può intervenire personalmente all'assemblea ha la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Socio.

Le deleghe non possono essere rilasciate con il nome del rappresentante in bianco, devono essere presentate al Presidente dell'assemblea separata e conservate agli atti.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti della Società.

Ciascun Socio, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione, ha diritto ad un voto e può rappresentare solo un altro Socio.

L'assemblea separata è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato. In assenza di entrambi l'assemblea separata elegge chi debba presiederla.

Su proposta del Presidente l'assemblea separata nomina un segretario e due scrutatori. Nelle assemblee separate hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto. L'assemblea separata propone e nomina i Soci delegati a partecipare, con mandato pieno, all'assemblea generale ordinaria e straordinaria.

L'elezione dei Delegati verrà fatta successivamente alla presentazione e alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, cosicché i Soci nel procedere a tale nomina possano essere orientati dalle opinioni emerse. In qualsiasi caso la nomina degli stessi deve essere effettuata secondo quanto stabilito dall'art. 2540 del codice civile.

I Delegati devono essere iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Le votazioni si fanno con voto palese e di regola per alzata di mano con prova e controprova.

Le decisioni dell'assemblea separata devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea stessa, dal segretario e dai due scrutatori.

Art. 25 Funzioni dell'Assemblea generale ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente, gli Amministratori e i membri del Comitato per il controllo sulla gestione;
- b) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai componenti del Comitato per il controllo sulla gestione;
- c) nomina il soggetto deputato alla revisione legale dei conti determinandone il corrispettivo per l'intero mandato, pari a tre esercizi;
- d) approva il bilancio d'esercizio e delibera sulla destinazione degli utili e la copertura delle perdite;
- e) fissa la tassa di ammissione e l'eventuale sovrapprezzo per i nuovi Soci;
- f) approva i Regolamenti societari;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti per legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento della Società, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 26 Convocazione dell'Assemblea generale, validità della costituzione, quorum deliberativi e voto

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

L'assemblea ordinaria o straordinaria può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità. Deve, inoltre, essere convocata quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione dei Delegati viene effettuata, dopo la nomina degli stessi nelle assemblee separate, mediante la consegna dell'avviso comprovata dalla firma per ricevuta.

Nell'impossibilità di ciò l'avviso sarà inviato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, sia in prima convocazione, sia, qualora questa andasse deserta, in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Il giorno della seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle Assemblee, senza diritto di voto, soggetti esterni alla Società la cui presenza sia ritenuta importante.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti Delegati che rappresentino almeno un quinto della totalità dei voti spettanti ai Soci ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di un numero di Delegati che rappresentino almeno un terzo della totalità dei voti spettanti ai Soci ed in seconda convocazione con la presenza di un numero di Delegati rappresentanti almeno un decimo della totalità dei voti spettanti ai Soci.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera sugli oggetti all'ordine del giorno con il voto favorevole di tre quarti dei presenti, eccetto che per la nomina dei liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Ciascun Delegato ha un solo voto e non può, in alcun caso, conferire la rappresentanza ad altri Soci o Delegati.

Le votazioni si fanno con voto palese e di regola per alzata di mano con prova e controprova. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dai due Scrutatori.

Art. 27 Elezioni cariche sociali

Gli organi sociali sono eletti con le modalità previste dal Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria.

Art. 28 Presidenza dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, l'Assemblea elegge fra i presenti chi debba presiederla.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e due Scrutatori.

Art. 29 Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e da dodici membri, ivi compresi i componenti del Comitato per il controllo sulla gestione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scelto all'interno della compagine sociale, è eletto direttamente dall'Assemblea Generale, con le modalità previste dal Regolamento.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio, nel proprio seno.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti in misura maggioritaria fra i Soci ed in modo che in esso sia rappresentato preferibilmente ogni ambito delle assemblee separate. Almeno un terzo degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Per potersi candidare per la carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione è necessario:

- che il candidato sia Socio del CEIS, con utenza attiva, da almeno due anni alla data di presentazione della candidatura, fatte salve, per la sola carica di Consigliere di Amministrazione, le previsioni del regolamento per eventuali candidati non Soci;
- che si impegni a frequentare un corso di formazione organizzato dalla Società su aspetti specifici gestionali, tecnici e cooperativi entro la data dell'assemblea successiva. Da questa previsione sono esclusi coloro che hanno ricoperto il ruolo di amministratore della Società nel quinquennio antecedente le elezioni. Il mancato rispetto di tale impegno comporterà la decadenza dalla carica.

Al fine di garantire l'indipendenza degli esponenti aziendali sia sotto il profilo politico, sia sotto quello dei rapporti di natura economica intrattenuti direttamente o indirettamente con la cooperativa è previsto il divieto di essere nominati amministratori, e se eletti decadono, per:

- i dipendenti della Società;
- coloro che lo sono stati, per i 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- coloro che sono legati alla Società da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita;
- coloro che sono legati alla Società da altri rapporti di natura economica che ne compromettano l'indipendenza;
- i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali e provinciali, i presidenti e componenti delle giunte delle comunità di valle, sindaco e componenti delle giunte comunali.

La decadenza dall'incarico può avvenire anche in corso di mandato al verificarsi di una o più delle condizioni di cui sopra.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati pieni consecutivi.

Il Presidente può essere rieletto per un massimo di tre mandati pieni consecutivi, indipendentemente da eventuali precedenti mandati da Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea di derogare il limite dei tre mandati consecutivi e consentire la nomina del Presidente e di singoli Amministratori giunti all'ultimo mandato, per un ulteriore triennio. Tale proposta dovrà essere presentata per l'approvazione all'Assemblea ordinaria che precede quella in cui verranno rinnovati gli organi sociali.

Salvo quanto previsto dalla legge, in merito al divieto di concorrenza, gli Amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese o enti a condizione che ne sia data comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori sono esonerati da prestare cauzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario anche esterno.

Art. 30 Compiti degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società.

Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o dello Statuto, siano espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, riguardanti la gestione ordinaria della Società, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Può conferire deleghe e procure speciali anche ai dipendenti.

Non possono comunque essere delegate:

a) le attribuzioni riguardanti la redazione annuale del progetto di bilancio, l'emissione di obbligazioni, l'aumento o la riduzione del capitale sociale, la redazione del progetto di fusione o scissione della Società;

b) i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e tutte le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con gli stessi.

Ogni novanta giorni gli eventuali organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Comitato per il controllo sulla gestione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Art. 31 Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri.

L'avviso di convocazione è inviato con lettera, fax, e-mail o altro mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento da parte dei soggetti convocati e in modo tale che gli stessi siano informati con un congruo anticipo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute sia presso la sede sociale che altrove purché in Italia ed in luoghi facilmente raggiungibili con i normali mezzi di trasporto. La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario, cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

È compito del Presidente, al momento della convocazione della riunione, definire nella convocazione le modalità della sua tenuta (in presenza o videoconferenza o entrambe).

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale trascritto nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e firmato dal Presidente.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e ai membri del Comitato per il controllo sulla gestione di qualsiasi interesse, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Art. 32 Compensi agli Amministratori per particolari incarichi

Il Consiglio di Amministrazione può, sentito il parere del Comitato per il controllo sulla gestione, stabilire la remunerazione per gli Amministratori ai quali siano affidati particolari

incarichi o compiti specifici.

Art. 33 Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo Statuto e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

La firma del Presidente, apposta sotto la ragione sociale, scritta, stampata o stampigliata, impegna validamente la cooperativa di fronte ai terzi senza necessità di ulteriori formalità. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte le attribuzioni e i poteri, il Vicepresidente.

Art. 34 Comitato esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno un Comitato esecutivo composto di tre o cinque membri, compreso il Presidente quale membro di diritto, scelti fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione è inviato con lettera, fax, e-mail o altro mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento da parte dei soggetti convocati e in modo tale che gli stessi siano informati con un congruo anticipo.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui all'art. 31 in quanto compatibili.

Le deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza dei presenti.

Delle decisioni assunte dal Comitato deve essere redatto un verbale firmato da tutti gli intervenuti e data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono essere invitati i membri del Comitato per il controllo sulla gestione.

Art. 35 Comitato per il controllo sulla gestione

Il Comitato per il controllo sulla gestione è composto da tre membri nominati dall'Assemblea scegliendoli tra gli Amministratori.

I membri del Comitato per il controllo sulla gestione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.

Ad essi non possono essere attribuite deleghe o cariche particolari e non possono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa o di società che la controllano o ne sono controllate. Il Comitato per il controllo sulla gestione:

- a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente;
- b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato del controllo contabile.

Il Comitato per il controllo sulla gestione deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; della riunione deve redigersi un verbale che deve essere trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

L'avviso di convocazione è inviato con lettera, fax, e-mail o altro mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento da parte dei soggetti convocati e in modo tale che gli stessi siano informati con un congruo anticipo.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui all'art. 31 in quanto compatibili.

I membri del Comitato per il controllo sulla gestione devono assistere alle assemblee e alle adunanze dell'eventuale Comitato esecutivo.

Art. 36 Integrazione del Consiglio

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 C.C..

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvederà alla rielezione definitiva.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Comitato di Controllo il quale può compiere nel frattempo gli atti d'ordinaria amministrazione.

Art. 37 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dall'assemblea, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea, sentito il Comitato per il Controllo sulla Gestione, può deliberare di affidare la revisione legale dei conti ad un Revisore legale dei conti o ad una Società di revisione legale.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 38 Scioglimento anticipato

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Società provvederà a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilendo le norme della liquidazione.

Art. 39 Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai Soci sovventori eventualmente rivalutate e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci operatori eventualmente rivalutato ai sensi del precedente art. 20;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992 n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i Soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 41 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve

- a) E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- b) E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- c) Durante la vita della Società è vietato di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori.

Art. 42 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non espressamente previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 43 Clausola di conciliazione

Tutte le controversie che dovessero insorgere aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione, l'inadempimento, e/o la risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e più in generale riguardanti l'esercizio dell'attività sociale ed i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, la società, gli organi amministrativi e di controllo ed i liquidatori, dovranno essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, secondo il vigente Regolamento di conciliazione - che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Durante l'intero procedimento di conciliazione sono sospesi i termini di impugnazione e/o di opposizione.